



COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì - Cesena

ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Numero: **5** Data: **18/03/2014**

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014

Il giorno **18 Marzo 2014**, alle ore **11,35**, nella residenza comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Giulia Borriello, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 2013 e nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, con l'assistenza del segretario comunale dott.ssa Silvia Santato:

Vista l'allegata proposta;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

1. di approvare la proposta allegata;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.



PROPOSTA


OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUEUTE PER L'ANNO 2014

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e la quale si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che:

- 1) ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- 2) ai sensi del comma 671, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 3) ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- 4) ai sensi del comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante



sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Preso atto che, per quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), il comma 640 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; ossia il comune, con la deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, e per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimenti all'IMU relativamente alla stessa tipologia d'immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n.201 del 2011;

Preso atto che, per il Tributo in questione, il comma 678 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille;

Considerato che, sempre in base a quanto previsto dal citato comma 676, il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota della TASI fino all'azzeramento;

Rilevato che:

- il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le aliquote della TASI;
- il costo totale per i servizi indivisibili trova previsione nei pertinenti interventi del bilancio in corso di approvazione;

Dato atto che all'interno del Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), comprensivo della regolamentazione relativa alla TASI, verranno individuati con maggior dettaglio i servizi indivisibili ed i relativi costi, di cui si allega schema finanziario (allegato alla lettera "A" della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale) degli interventi di spesa previsti nel bilancio di previsione;

Richiamata, altresì, la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale in data odierna ha approvato le aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014 nelle seguenti misure:

- aliquota di base pari allo 10,60 per mille ;
- aliquota ridotta al 10,20 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);
- aliquota ridotta pari allo 2,50 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze(art.13 comma7 del D.L n.201/2011);



- IMU non dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, ai sensi del vigente art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013;

Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, determinare le seguenti aliquote per il Tributo per i Servizi Indivisibili:

- aliquota pari al 2,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge; ed ai sensi del vigente regolamento IMU;
- aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (in quanto l'aliquota IMU è per legge azzerata);
- aliquota pari a zero per tutti gli altri immobili;

Ritenuto, inoltre, di determinare, ai sensi del comma 681:

- nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;
- nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Dato atto che, in attesa di un assetto definitivo della disciplina del tributo, il Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, previsto dall'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013, con il quale il Comune determina la disciplina per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), concernente il Tributo sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) verrà approvato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che il suddetto Regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013, per quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili, oltre che stabilire le eventuali riduzioni/esenzioni da scegliere tra quelle previste dal comma 679, dovrà anche determinare:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Dato atto che l'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, stabilisce che è il comune a stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento al Tributo sui Rifiuti (TARI), e permettendo comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 690, della L. n. 147/2013, la IUC è applicata e riscossa dal comune e che, ai sensi del comma 691, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU;

Dato atto che resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del comma 702 della L. n. 147/2013;

Dato atto che, anche ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi i seguenti strumenti già adottati da questa Amministrazione:

- il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 119 del 21/12/1998 e successive modificazioni;
- il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione consiliare n. 118 del 21/12/1998;
- i criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative, approvato con deliberazione consiliare n. 111 del 15/12/1998 e successive modificazioni;

Dato atto che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. n. 147/2013 concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703 della L. n. 147/2013;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 19/12/2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/02/2014 ha ulteriormente differito al 30 aprile 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

PROPONE

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, con decorrenza 1.1.2014, quanto segue:

- 1) di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili meglio specificati nello schema finanziario allegato alla presente deliberazione alla lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, le seguenti aliquote, ai sensi dei commi 640, 677 e 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014):

- aliquota pari al 2,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge,
 - aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
 - aliquota pari allo zero per mille per tutti gli altri immobili;
- 2) di determinare, ai sensi del comma 681:
- nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;
 - nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 3) di dare atto che, anche ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi i seguenti strumenti già adottati da questa Amministrazione:
- il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 119 del 21/12/1998 e successive modificazioni;
 - il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione consiliare n. 118 del 21/12/1998;
 - i criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative, approvato con deliberazione consiliare n. 111 del 15/12/1998;
- 4) di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
- 5) di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa che muti le misure delle aliquote e delle detrazioni del tributo per il 2014, verranno adottate eventuali determinazioni ulteriori e conseguenti;
- 6) di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

PARERI SU PROPOSTA

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014

SERVIZIO TRIBUTI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo **PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO*** e successive modificazioni

Data 18.3.2014

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Roberta Pirini

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo **PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO***

Data 18.3.2014

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Stefania Buscherini


* Il parere contrario va motivato



Allegato A) all'atto del Commissario
Straordinario nell'esercizio delle competenze
e dei poteri del Consiglio Comunale
n. 5 del 18.3.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa Silvia Santato)



TASI- SERVIZI INDIVISIBILI

Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 67.500,00
Servizi cimiteriali	€ 35.600,00
Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico e dell'illuminazione pubblica	€ 295.400,00
Servizi socio – assistenziali	€ 187.600,00
Servizi di protezione civile	€ 4.000,00
Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 44.100,00
Altri servizi	€ 87.500,00
Totale	€ 721.700,00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il commissario straordinario
F.to (Dott.ssa Maria Giulia Borriello)

Il segretario comunale
F.to (Dott.ssa Silvia Santato)

AI SENSI DELL'ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Civitella di Romagna, 18.03.2014

Il responsabile del servizio
F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune dal 27 MAR. 2014 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, 27 MAR. 2014

Il responsabile del servizio
F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06 APR. 2014, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, 08 APR. 2014

Il responsabile del servizio
F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)

Dott.ssa SILVIA SANTATO

La presente copia è conforme all'originale.

Civitella di Romagna, 27 MAR. 2014

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Sabrina Aleotti

